



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio II

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 389 *Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia;*
- VISTA l'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione 13 gennaio 1999, n. 5 *Disciplina del funzionamento di scuole e istituzioni culturali straniere in Italia;*
- VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 25 gennaio 1999, n. 18 *Scuole ed organismi didattici e/o educativi stranieri in Italia. Delega di competenze ai provveditorati;*
- VISTA la Legge 24 maggio 2002, n. 103 *Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia;*
- VISTO il D.P.R. 260/07 *Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;*
- VISTA la L. 296/2006 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);*
- VISTO il D.M. 139/2007 *Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;*
- VISTA la C.M. 101/2010 *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012;*
- VISTA la C.M. 651/2020 *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022;*
- VISTA la legge 62/2000 *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;*
- VISTA la C.M. *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2011/2012;*
- VISTO il D. Lgs. 62/2017 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*
- VISTA la nota dell'Ufficio II dell'USR per il Lazio Prot. n. 2211 del 19/01/2023 avente per oggetto il monitoraggio 2023 delle scuole ed organismi stranieri in Italia operanti nella regione Lazio;
- CONSIDERATO che in base all'art. 7 del D.P.R. 260/07 l'USR "esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non, nonché esercita la vigilanza sulle scuole straniere in Italia;
- CONSIDERATO che secondo la succitata C.M. 18/1999 "nella delega non sono comprese le scuole straniere i cui titoli di studio finali sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l'Italia e i Paesi di riferimento di dette scuole"



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio II

- DATO ATTO che in base alla succitata L. 62/2000 “il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che pertanto le scuole straniere non fanno parte del sistema nazionale di istruzione;
- DATO ATTO che in base alle succitate C.M. 101/2010 e 651/2020 l'obbligo di istruzione può essere assolto solo nelle scuole statali e paritarie, nelle scuole private non paritarie inserite negli elenchi regionali, nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, ed attraverso l'istruzione parentale;
- CONSIDERATO che in base al succitato D.P.R. 389/1994 “Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali parificate o legalmente riconosciute italiane”;
- CONSIDERATO che in base alla succitata O.M. 5/1999 “Ai fini della tutela della buona fede del cittadino, il modulo di iscrizione ai corsi sottoscritto dagli utenti delle istituzioni di cui alla presente Ordinanza nonché gli attestati o i diplomi rilasciati dalle stesse devono contenere la seguente espressione: " Il presente attestato/diploma non ha il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole italiane statali, parificate o legalmente riconosciute”;
- CONSIDERATO che in base al D. Lgs. 62/2017 “In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria”;
- CONSIDERATE le istanze pervenute e la documentazione trasmessa dagli istituti a riscontro della succitata nota prot. n. 2211 del 19/01/2023;

DECRETA

Art. 1

Ad esito dell'attività di monitoraggio avviata dall'Ufficio II è autorizzato il funzionamento sulla base alla normativa in vigore delle istituzioni straniere di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini